

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 133/31/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso proposto da Ga. An. e Ba. Pa. avverso avviso di accertamento IRPEF anno 1994 di rettifica delle plusvalenze realizzate a seguito di alienazione della quota azionaria del 50% della ICAP Industria Chimica S.r.l. sul presupposto che la società di revisione Deloitte e Touche S.n.c. non avesse operato, il 30.5.1994 alcuna stima della quota del 9,75% in possesso di Dow Italia essendosi limitata ad asseverare il valore della quota nel rispetto di patti e prezzi stipulati tra le parti nel 1989 al momento dell'apporto dei capitali da parte della Dow Italia come risulta dimostrato dalla dichiarazione della predetta società di revisione indirizzata non solo ai singoli quotisti ICAP ma anche alla Dow Chemical con esplicito riferimento alla clausola patrizia del 24.11.1989.

La Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'ufficio e, in accoglimento di quello incidentale dei contribuenti, dichiarava la nullità della notifica dell'atto di accertamento ex art. 140 c.p.c. senza aver previamente accertato i presupposti della irreperibilità. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18341/09 cassava la sentenza impugnata ribadendo il principio secondo cui la proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c. precisando che la sanatoria può evitare l'eventuale decadenza dal potere di accertamento soltanto se il conseguimento dello scopo e cioè la proposizione del ricorso sia avvenuta prima della scadenza del termine di decadenza previsto dalle singole leggi di imposta, spettando però al contribuente l'onere di dedurre l'intervenuta decadenza, come specifico vizio, nel ricorso introduttivo, non potendo essa, secondo i principi generali in materia, essere rilevata d'ufficio dal giudice. La Corte di legittimità quindi rinviava la causa anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Con ricorso depositato in data 2.3.2010 i contribuenti riassumono ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 546/92 il giudizio chiedendo alla Commissione adita, accertata l'avvenuta specifica deduzione, da parte dei contribuenti, nel ricorso introduttivo, della decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, di dichiarare la nullità dell'avviso impugnato essendosi la predetta decadenza verificata il 31.12.2000, cioè prima della notifica del ricorso contro l'accertamento, avvenuta il 15.2.1001. Controdeduce l'Ufficio asserendo che, avendo i contribuenti avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto, come risulta sia dalla ricevuta sottoscritta il 19.12.2000, allorché questi hanno ritirato la copia dell'accertamento notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e giacente presso la Casa Comunale sia dal fatto che hanno proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei sessanta giorni stabiliti dalla legge, questi non possono dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento. (In tal senso ordinanza Cass. Sez. Unite n. 458 del 21.10.1984 depositata il 31.1.2005).

I contribuenti, peraltro, nel ricorso di primo grado si sono limitati a contestare genericamente il mancato rispetto di alcune delle condizioni previste dall'art. 140 c.p.c. e a chiedere ai giudici tributari la verifica della regolarità della notifica pronunciandone la nullità. Fa presente, per quanto riguarda il merito che analoga questione relativa all'anno 1995, è stata definita con sentenza della Commissione Tributaria della Lombardia confermata dalla Corte di Cassazione. Replicano i contribuenti formulando anche in udienza eccezioni e deduzioni cui l'Ufficio controbatte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover accogliere l'appello dell'Ufficio per tre ordini di motivi.

Il primo, in quanto l'intervenuta decadenza dell'Ufficio, come specifico vizio, non risulta eccepita dai contribuenti anche se essi, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, fanno presente, nel chiedere la nullità della notifica, che la mancanza anche di uno solo degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. non consente alla notificazione di ritenersi eseguita e al procedimento di accertamento ritenersi completato, "con la conseguenza che, ove siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per l'accertamento stesso, si determina la decadenza dell'Ufficio dal relativo potere che per il suo carattere sostanziale non è suscettibile di sanatoria per effetto della successiva predisposizione del ricorso da parte del contribuente".

Il secondo, in quanto, al caso di specie, va esteso il giudicato formatosi su analoga questione tra le stesse parti relativa all'anno 1995, avendo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21044/2007, confermato la sentenza n. 206/32/05, depositata il 19.12.2005, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha statuito in senso favorevole all'Ufficio. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in complessivi € 10.000,00 di cui € 4.000,00 per il giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

la Commissione conferma la validità dell'accertamento.

Condanna i contribuenti al pagamento, in favore dell'Ufficio, delle spese processuali che liquida in complessivi € 10.000,00 di cui € 4.000,00 per il giudizio di Cassazione.